



STATUTO

della "Associazione Culturale Giuriste in Genere"

Articolo 1

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

E' costituita l'Associazione Culturale denominata "Giuriste in Genere" con sede in Roma - 00196, Via E. Gianturco n. 11.

L'adesione all'Associazione è libera, volontaria e comporta l'accettazione dei principi contenuti nel presente Statuto.

L'Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà e di mutualità tra gli Associati ed ai principi dell'economia solidale e nei rapporti sociali

L'Associazione è un ente di tipo associativo non commerciale, non ha finalità di lucro e recepisce le direttive del Decreto legislativo 04 dicembre 1997 n. 460. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato salvo scioglimento deliberato dall'Assemblea.

Articolo 2

FINALITA'

L'Associazione ha lo scopo di promuovere eventi ed iniziative culturali-giuridiche, svolgere attività di studio, di formazione, di ricerca, assistenza sociale, beneficenza, tutela, promozione della tematiche di genere, promozione della cultura e dell'arte di genere, tutela dei diritti civili e tutela alle donne vittime di violenza; di divulgazione di pubblicazioni in genere e di opere scientifiche in particolare, per una migliore e corretta informazione e conoscenza delle tematiche sulla violenza alle donne e ai minori, con particolare riferimento:

- alla promozione e sviluppo ;
- ad ogni altro soggetto che svolge attività complementari, di assistenza, di supporto o di servizio e che comunque si riconosce nelle finalità della Associazione.

Per il fine di cui sopra l'Associazione può :

- promuovere ed organizzare opportune forme di collaborazione con Enti pubblici e privati;
- assumere ogni opportuna iniziativa di carattere scientifico, amministrativo, culturale;
- organizzare manifestazioni, convegni, riunioni, tavole rotonde, congressi;
- provvedere a pubblicazioni sull'attività svolta dall'Associazione, produrre materiali video e multimediali inerenti all'attività stessa, produrre materiali didattici e didamatici;
- favorire scambi culturali e di informazione in genere, con Associazioni ed Enti che perseguono finalità analoghe o affini alle proprie;
- aderire a fondazioni di ricerca e sperimentazione; promuovere, aderire e partecipare ad altre Istituzioni, pubbliche e private, con attività compatibili e funzionali, per il raggiungimento delle finalità statutarie;
- realizzare direttamente o attraverso la partecipazione alle attività di altre associazioni o ONLUS italiane o di organizzazioni non governative italiane e/o straniere riconosciute, soprattutto in caso di partecipazione a progetti di maggiore entità, nell'ambito della cooperazione internazionale;
- stipulare convenzioni operative con Istituzioni sociali ed economiche pubbliche e private, italiane ed europee, al fine di migliorare le opportunità di sviluppo degli Associati.

L'Associazione, con deliberazione del Comitato Direttivo, può estendere la propria attività ad altri settori di interventi compatibili con le finalità dell'Associazione.

L'Associazione potrà compiere ogni azione, atto, direttamente o indirettamente strumentale al perseguimento degli scopi istituzionali e potrà avvalersi del supporto di professionisti, Enti ed Organismi specializzati, Società ed Istituti Universitari e di ricerca, anche mediante appositi accordi e convenzioni.

Articolo 3

SOCI

Possono essere Soci le persone fisiche, le persone giuridiche, le Associazioni e gli Enti che per la loro attività abbiano interesse al perseguimento delle finalità dell'Associazione.

I Soci si distinguono in:

Handwritten signature: Lucia...
Handwritten signature: M. J. J.

Soci promotori

Soci ordinari.

Sono Soci promotori i Soci fondatori, quelli cioè che hanno partecipato all'atto di costituzione dell'Associazione.

Sono Soci Ordinari coloro che vi siano stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. La presentazione della domanda di ammissione dovrà essere avallata da due Soci presentatori. Il voto del Consiglio Direttivo in merito all'ammissione del Socio è insindacabile.

Tutti i Soci sono tenuti ad osservare lo Statuto e il Regolamento, se esistente, e le deliberazioni adottate in conformità ai documenti stessi.

Articolo 4

RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

La risoluzione del rapporto associativo avviene :

- per recesso del socio da comunicarsi al Presidente dell'Associazione con lettera raccomandata A.R., PEC; il recedente è liberato dagli obblighi del pagamento della quota associativa a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo al recesso;
- per scioglimento dell'Associazione deliberato dall'Assemblea sia in prima che in seconda convocazione con la partecipazione di almeno i quattro quinti dei Soci con diritto di voto ed a maggioranza dei Soci ordinari intervenuti;
- per esclusione dell'associato a seguito di mancato versamento delle quote annuali, deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi componenti;
- per incompatibilità o per indegnità acclarata e deliberata dal Consiglio Direttivo all'unanimità.

I beni esistenti alla data di scioglimento dell'Associazione, dopo effettuate le operazioni di liquidazione ed estinte tutte le passività, sono devolute a favore di Enti che perseguono analoghe finalità o fini di pubblica utilità.

In caso di recesso o di perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non può essere chiesta la divisione del patrimonio dell'Associazione, né pretesa la restituzione anche parziale delle quote già versate.

Articolo 5

FONDO COMUNE

Il fondo comune dell'Associazione è costituito :

- dalle quote dei Soci promotori ed ordinari secondo le modalità e la misura fissata annualmente dal Consiglio Direttivo;
- dai contributi, lasciti, donazioni, che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo;
- dai proventi derivanti da manifestazioni a carattere culturale, scientifico o promozionale e da partecipazioni ad essi;
- dalle quote pagate dagli Associati a fronte di servizi associativi messi di volta in volta a disposizione degli associati;
- da ogni accantonamento costituito, a copertura di particolari rischi, o in previsione di oneri futuri;
- da proventi di attività istituzionale dell'Associazione.

Articolo 6

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione :

l'Assemblea

il Consiglio Direttivo

il Presidente

il Vice Presidente

il Segretario Generale

il Tesoriere

[Handwritten signatures and notes on the right margin]

Articolo 7
L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita dai Soci promotori e ordinari in regola con il pagamento della quota associativa. I Soci partecipano all'Assemblea personalmente o a mezzo di delega conferita ad altro socio; nessun socio può avere più di una delega.

E' convocata almeno una volta l'anno dal Presidente del Consiglio Direttivo per l'approvazione del bilancio consuntivo.

La convocazione dell'Assemblea avverrà, con preavviso di almeno quindici giorni, mediante affissione dell'avviso di convocazione nella sede sociale e nelle sedi secondarie se esistenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea in prima convocazione delibera con la presenza dei quattro quinti dei Soci con diritto di voto e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed in seconda convocazione, che non potrà avvenire nello stesso giorno della prima, delibera con la maggioranza dei Soci intervenuti qualunque sia il numero di essi. L'Assemblea delibera sulle modifiche dello Statuto con la presenza di non meno quattro quinti dei Soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea approva il bilancio consuntivo predisposto dal tesoriere e corredato dalla relazione del Consiglio Direttivo, nonché delibera su tutti gli argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo; delibera altresì sullo scioglimento dell'Associazione e sulla eventuale liquidazione del fondo comune con la maggioranza di cui al precedente Articolo 4.

L'Assemblea elegge i componenti del Consiglio Direttivo, salvo quanto disposto al successivo Articolo 8.

L'Associazione su proposta del Consiglio Direttivo può istituire rappresentanze e sedi secondarie dell'Associazione.

Articolo 8
IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di tre consiglieri ad un massimo di nove, eletti tra i Soci promotori e ordinari, ivi compresi il Presidente ed un Vice Presidente; rimane in carica per un triennio ed i suoi componenti possono essere rieletti.

I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti per la prima volta in sede di Atto Costitutivo dell'Associazione e successivamente dall'Assemblea che provvede a nominare anche il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente con telegramma, PEC, telefax o messaggio di posta elettronica con conferma di lettura e con preavviso di almeno tre giorni.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; delibera con la maggioranza dei suoi componenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo determina le quote annuali dei soci; predispone il bilancio consuntivo; redige il regolamento interno della Associazione, delibera sui criteri e sui temi generali dell'attività di studio, ricerca, informazione, documentazione e divulgazione, nonché sulle iniziative varie per il compimento delle finalità dell'Associazione; ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvi quelli riservati all'Assemblea; può delegare funzioni e poteri specifici ai Consiglieri e può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

In caso di cessazione dalla carica di alcuno dei Consiglieri, il Consiglio provvederà alla sua sostituzione per cooptazione ed il nuovo eletto cesserà dalla carica unitamente agli altri componenti del Consiglio.

I membri del Consiglio, convocati dal Presidente e non presenti alle riunioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo, potranno essere sostituiti per cooptazione.

Articolo 9
IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo; firma tutti gli atti ufficiali relativi all'Associazione; è responsabile dell'ordinaria tenuta dei libri sociali; al Presidente possono essere delegati dal Consiglio Direttivo i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; il Presidente si avvale, per l'espletamento dei suoi compiti del Segretario Generale e del Tesoriere.

Il Vice Presidente esercita con funzioni vicarie le funzioni del Presidente in caso di sua assenza od impedimento o per Sua specifica delega.

Il Presidente e il Vice Presidente restano in carica per 3 anni e possono essere rieletti.

Luigi...

Wk...

Articolo 10
ALTRI ORGANI STATUTARI

Al Segretario Generale spettano i compiti di attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio, su indicazione del Presidente, con particolare riferimento all'attuazione di programmi e iniziative che coinvolgono le Pubbliche Amministrazioni e i partners terzi.

Il Tesoriere predispone il Bilancio Consuntivo annuale e cura, avvalendosi di specifiche professionalità, gli aspetti amministrativi dell'Associazione, ivi inclusi gli eventuali obblighi fiscali e societari; assicura la gestione della tesoreria dell'Associazione, vigila sull'integrità del patrimonio associativo, controllando la regolarità dei versamenti delle quote associative e dei rapporti amministrativi con i terzi e con gli sponsors.

Articolo 11
CARICHE ASSOCIATIVE

Tutte le cariche associative hanno durata triennale sono gratuite e rinnovabili.

La partecipazione alle riunioni degli Organi dell'Associazione non dà diritto a rimborsi spesa; può essere autorizzato dal Consiglio Direttivo, di volta in volta, il rimborso delle spese sostenute da persone che ricoprono cariche associative per l'espletamento di incarichi ad esse affidati o specifici compensi per attività professionali rese nel corso di eventi o manifestazioni organizzate ai fini associativi.

Articolo 12
SPESE

Alle spese necessarie al funzionamento dell'Associazione ed al raggiungimento degli scopi associativi, si provvede mediante prelevamenti sul fondo comune.

Articolo 13
ESERCIZI FINANZIARI - BILANCI

L'esercizio finanziario dell'Associazione va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Gli associati possono prendere visione del bilancio consuntivo nonché delle relazioni del Consiglio Direttivo.

A tal fine detti documenti saranno depositati presso la sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima dell'Assemblea.

Articolo 14
RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non disciplinato dal vigente Statuto e dal Regolamento interno è da richiamare l'osservanza delle leggi vigenti, con particolare riferimento alle disposizioni del Codice Civile e dalla sezione I° del D. Lgs. n. 460/97 del 4 dicembre 1997.

Firmato:

Viviana Straccia

Francesca Manodori Segretario

Emanuela Origlia

Giulia Masi

Renzo Manodori Segretario

Manodori
Manodori
Manodori
Manodori

